



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

Determinazione Dirigenziale n. 176 del 23/08/2023

Repertorio Generale n. 1090 del 24/08/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL MANDATO DELL' AVV. MARIA RITA SPADARO, INCARICATO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PUGLISI ALLEGRA SALVATORE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA. SOSTITUZIONE CON AVV. FILIPPO ALIOTO..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 176 del 23/08/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL MANDATO DELL' AVV. MARIA RITA SPADARO, INCARICATO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PUGLISI ALLEGRA SALVATORE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA. SOSTITUZIONE CON AVV. FILIPPO ALIOTO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 16/09/2020 l' Avv. Maria Rita Spadaro è stata nominata difensore per conto dell'Ente nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Puglisi Allegra Salvatore e che con la stessa Determinazione Dirigenziale è stato assunto un impegno di spesa in favore del professionista pari ad € 1.292,25 comprensivi di spese generali IVA e CpA al codice impegno n. 1028 /2020;
- che con nota acquisita al Prot. Gen. n. 21030 del 27/06/2023 l'Avv. Maria R. Spadaro ha comunicato la propria intenzione di rinunciare al mandato per sopravvenuta incompatibilità e che il giudizio per il quale era stato conferito l'incarico è pendente ed è stato rinviato dal Giudice per l'assunzione dei mezzi di prova ex art. 184 c.p.c. all'udienza del 29/11/2023;

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 242 del 04/08/2023, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, è stato preso atto della rinuncia al mandato dell' Avv. Maria R. Spadaro, incaricato nel giudizio promosso da Puglisi Allegra Salvatore ed è stato individuato in sostituzione l' Avv. Filippo Alioto con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3, C.F. LTAFFPP87L41199V;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del

disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Ritenuto:

- di doversi procedere alla sostituzione del legale rinunciatario nel giudizio di cui in premessa per tutelare gli interessi del Comune di Taormina ;
- che, all'uopo contattato per le vie brevi, in merito alla scelta del legale difensore dell'Ente nel giudizio di cui sopra, l'avv. Filippo Alioto, con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3, C. F. n. LTAFFP87L14I199V, con nota acquisita al prot. Gen. n. 24667 del 28/07/2023, ha accettato l'incarico in sostituzione dell' Avv. Maria Rita Spadaro per la prosecuzione dell' attività legale che dovrà essere svolta a partire dalla prossima udienza fissata per il 29/11/2023 ;
- che, in considerazione del fatto che l'originario impegno di spesa è venuto meno in quanto rientrante tra i residui anteriori alla dichiarazione di dissesto deliberata con D.C.C. n. 66 del 22/07/2021, è necessario procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per l'attività da svolgere nel giudizio;

Atteso:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”* ;

Richiamata, altresì la disciplina di regolazione emanata dall' ANAC con Linee Guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018 e in particolare, il principio di rotazione del conferimento degli incarichi legali.

Considerato che ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio calcolato ai minimi tariffari.

Accertato: che il valore della controversia di cui trattasi rientra nello scaglione di valore tra € 5.000,00 e € 26.000,00 nelle cause di competenza del Tribunale Civile secondo gli scaglioni stabiliti dal D.M n. 55/2014;

Visto: il preventivo di spesa ai fini dell'affidamento dell'incarico ad un legale di fiducia, della difesa e rappresentanza legale dell'ente nel giudizio in argomento, quantificato secondo gli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al tribunale applicando i minimi tariffari, che risulta essere composto:

euro	1.370,00	compenso tabellare per sole fasi ½ di istruttoria e decisionale
euro	205,50	spese generale 15%
euro	63,02	cassa avvocati 4%

euro 1.638,52 Totale

Atteso che, per i motivi di cui in premessa, occorre nominare in sostituzione dell'avvocato rinunciatario, l'Avv. Filippo Alioto, con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3, C. F. n. LTAFP87L14i199V, il quale, con nota acquisita al prot. Gen. n. 24667 del 28/07/2023, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso di importo complessivo finale pari ad € **1.638,52**;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 7 del 15/04/2021 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all'ANAC il seguente codice Cig. **ZBF3C36882**

Visti:

il D.Lgs.267/2000;

lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 242 del 04/08/2023, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di prendere atto della rinuncia al mandato dell'Avv. Maria R. Spadaro, incaricato nel giudizio promosso da Puglisi Allegra salvatore e nominare in sostituzione l'Avv. Filippo Alioto, con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3, C. F. n. LTAFP87L14i199V;

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a € **1.638,52** onnicomprensiva con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102119 del bilancio di previsione 2023 - 2025 esercizio finanziario 2023 (pren. n. 13808/2023);
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' avv. Filippo Alioto, con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3, C. F. n. LTAFFP87L14i199V.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale**

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventitre, il giorno del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Filippo Alioto, nato il 14/0/1987, iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Patti, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 242 del 04/08/2023 il Sindaco è stato autorizzato a nominare nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina tra Comune di Taormina e Puglisi Allegra Salvatore, l'Avv. Alioto Filippo in sostituzione dell' Avv. rinunciatario Maria R. Spadaro;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Alioto Filippo Checco con studio in S. Agata Militello, Via Michele Amari, n. 3.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina convenuto nei confronti di Puglisi Allegra Salvatore;

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. 1.638,52.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n° 164 del 12/06/2019. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella a saldo si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del

giudizio”.

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 176 del 23/08/2023

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL MANDATO DELL' AVV. MARIA RITA SPADARO, INCARICATO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PUGLISI ALLEGRA SALVATORE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA. SOSTITUZIONE CON AVV. FILIPPO ALIOTO. .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2023	01021.03.00102119	1246/2023	€ 1.638,52

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 24/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale